Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 23 novembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1057.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni della provincia di Sassari e dichiarazione « ex novo » per alcuni degli stessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 1867 del 21 maggio 1965, con la quale il medico provinciale di Sassari chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni di quella provincia contenute nei regi decreti 25 agosto 1904, n. 487; 14 settembre 1906, n. 640; 24 gennaio 1907, n. 78; 9 agosto 1910, n. 619; 27 agosto 1912, n. 1000 e decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 503, ad eccezione di quelle relative ai comuni di Aggius, Alghero, Arzachena, Bulzi, Castelsardo, Laerru, Luogosanto, Martis, Nulvi, Olbia, Palau, Perfugas, Porto Torres. San Francesco d'Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Sassari, con esclusione del centro abitato capoluogo, Sedini, Sorso, Trinità d'Agulto e Vignola, Valledoria;

Udito il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Sassari nella seduta del 22 giugno 1966;

Visto i suddetti regi decreti e decreto luogotenenziale di dichiarazione;

Considerata la complessa situazione determinatasi nella provincia di Sassari per le numerose variazioni territoriali nell'ambito dei comuni della stessa provincia;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e lo art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per gli attuali comuni della provincia di Sassari, contenute nei regi decreti 25 agosto 1904, n. 487; 14 settembre 1906, n. 640; 24 gennaio 1907, n. 78; 9 agosto 1910, n. 619; 27 agosto 1912, n. 1000 e decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 503, sono revocate.

Sono dichiarate zone ad endemia malarica gli interi territori, nelle loro attuali circoscrizioni, dei comuni di Aggius, Alghero, Arzachena, Bulzi, Castelsardo, Laerru, Luogosanto, Martis, Nulvi, Olbia, Palau, Perfugas, Porto Torres, San Francesco d'Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Sassari, con esclusione del centro abitato capoluogo, Sedini, Sorso, Trinità d'Agulto e Vignola, Valledoria della provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 162. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1058.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica e ridelimitazione delle zone stesse per alcuni comuni della provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 0794 del 26 marzo 1966, con la quale il medico provinciale di Avellino chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni di quella provincia contenute nei regi decreti 8 marzo 1903, n. 250; 14 febbraio 1904, n. 70; 4 agosto 1904, n. 468; 7 novembre 1904, n. 614; 14 settembre 1906, n. 639 e 30 gennaio 1913, n. 241 e la modifica delle dichiarazioni relative ai territori dei comuni bagnati dai fiumi Ofanto, Ufita, Calore e Miscano;

Visti i sopra citati regi decreti di dichiarazione;

Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Avellino in data 15 marzo 1966;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica contenute nei regi decreti 8 marzo 1903, n. 250; 14 febbraio 1904, n. 70; 4 agosto 1904, n. 468; 7 novembre 1904, n. 614; 14 settembre 1906, n. 639 e 30 gennaio 1913, numero 241, riguardanti gli attuali comuni della provincia di Avellino, sono revocate.

Per tale provincia sono dichiarate zone ad endemia malarica i territori dei comuni di Andretta, Aquilonia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra De Sanctis e Teora, limitatamente ad una distanza di due chilometri dalle sponde del fiume Ofanto e con esclusione dei rispettivi centri abitati capoluoghi; i territori dei comuni di Grottaminarda e Melito Irpino, limitatamente ad una distanza di due chilometri dalle sponde del fiume Ufita e con esclusione dei rispettivi centri abitati capoluoghi; il territorio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte con esclusione del centro abitato capoluogo e limitatamente ad una distanza di due chilometri dalle sponde del fiume Calore; i territori dei comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino e Savignano Irpino (già Savignano di Puglia), limitatamente ad una distanza di due chilometri dalle sponde del fiume Miscano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 160. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1059.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per il comune di Correzzola della provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 2912 del 29 aprile 1966, con la quale il medico provinciale di Padova chiede la revoca della dichiarazione di zona ad endemia malarica per il comune di Correzzola di quella provincia, di cui al regio decreto 6 settembre 1902, n. 412;

Visto il detto regio decreto 6 settembre 1902, n. 412;

Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Padova in data 18 novembre 1965;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

La dichiarazione di zona ad endemia malarica per il comune di Correzzola della provincia di Padova, contenuta nel regio decreto 6 settembre 1902, n. 412, è revocata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 159. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1060.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per quindici comuni della provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 4000 del 20 dicembre 1965, con la quale il medico provinciale di Catania ha proposto la revoca della dichiarazione di zone ad endemia malarica per i seguenti comuni di quella provincia: Adrano (già: Adernò), Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Catania, Misterbianco, Motta Santa Anastasia, Paternò, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Scordia, dichiarati con regi decreti 31 gennaio 1904, n. 39 e 2 aprile 1905, n. 162, e per Catania la dichiarazione modificata con nostro decreto 30 maggio 1956, n. 693 e Militello in Val di Catania (già Militello) e Vizzini, dichiarati con regio decreto 26 settembre 1904, n. 558;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Catania nella seduta dell'11 dicembre 1965;

Visti i sopra citati decreti di dichiarazione e di modifica;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Adrano (già Adernò), Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Scordia, contenute nei regi decreti 31 gennaio 1904, n. 39 e 2 aprile 1905, n. 162 e, per Catania, anche nel nostro decreto 30 maggio 1956, n. 693 e Militello in Val di Catania (nel decreto riportato: Militello) e Vizzini, contenute nel regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, tutti della provincia di Catania, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1061.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 5894/65 del 18 marzo 1966, con la quale il medico provinciale di Roma chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Albano Laziale, Allumiere, Anzio, Ariccia, Cerveteri, Civitavecchia, Colleferro, Genzano di Roma, Lanuvio, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Santa Marinella, Tolfa e Velletri, contenute nei regi decreti 25 agosto 1902, n. 397; 22 febbraio 1903, n. 79; 25 giugno 1903, n. 298; 22 agosto 1904, n. 486; 1° giugno 1905, n. 314; 8 maggio 1933, n. 495;

Visti i suindicati regi decreti;

Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Roma in data 1° marzo 1966;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e lo art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zona ad endemia malarica per i comuni di Albano Laziale, Allumiere, Anzio, Ariccia, Cerveteri, Civitavecchia, Colleferro, Genzano di Roma,

Lanuvio, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Santa Marinella, Tolfa e Velletri, della provincia di Roma, contenute nei regi decreti 25 agosto 1902, n. 397; 22 febbraio 1903, n. 79; 25 giugno 1903, n. 298; 22 agosto 1904, numero 486; 1° giugno 1905, n. 314; 8 maggio 1933, n. 495, sono revocate.

Per effetto del presente decreto, la provincia di Roma, nella sua attuale circoscrizione territoriale, non ha più comuni con zone dichiarate ad endemia malarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 161. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1062**.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni della provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 2221 del 28 gennaio 1966, con la quale il medico provinciale di Nuoro, chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni di quella provincia contenute nei regi decreti 10 agosto 1904, n. 485 per i comuni già della provincia di Cagliari: 14 settembre 1906, n. 640 e 27 agosto 1912, n. 1000 per i comuni già della provincia di Sassari ad eccezione dei comuni di Barisardo, Bosa, Budoni, Cuglieri, Galtellì, Girasole, Irgoli, Loceri, Loculi, Lotzorai, Magomadas, Onifai, Orosei, Posada, San Teodoro, Sennariolo, Siniscola, Tertenia, Torpè, Tortolì, Tresnuraghes;

Visti i sopracitati regi decreti;

Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Nuoro in data 30 novembre 1965;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni della provincia di Nuoro e già delle province di Cagliari e Sassari, contenute nei regi decreti 10 agosto 1904, n. 485, per quelli già della provincia di Cagliari e 14 settembre 1906, n. 640 e 27 agosto 1912, n. 1000, per quelli già della provincia di Sassari, sono revocate.

Art. 2.

Sono riconfermate, per la provincia di Nuoro le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per gli interi territori dei comuni di Barisardo, Bosa, Budoni, Cuglieri, Galtellì, Girasole, Irgoli, Loceri, Loculi, Lotzorai, Magomadas, Onifai, Orosei, Posada, San Teodoro, Sennariolo, Siniscola, Tertenia, Torpè, Tortolì, Tresnuraghes.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 158. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1967, n. **1063**.

Ripartizione di nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di otto) per le esigenze delle facoltà e scuole delle Università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di dieci), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituito con la predetta legge n. 62, alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma e corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della facoltà

e scuola interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con successivi decreti;

Ravvisata la necessità di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facoltà o scuole e al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1967-68 sono così ripartiti tra le facoltà di cui appresso altri venti posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITA' DI BARI	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITA' DI BOLOGNA	
Facoltà di giurisprudenza	1
UNIVERSITA' DI CAGLIARI	
Facoltà di magistero	1
Facoltà di ingegneria	1
UNIVERSITA' DI FERRARA	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
UNIVERSITA' DI FIRENZE	
Facoltà di medicina e chirurgia - per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia umana	1
UNIVERSITA' DI MESSINA	
Facoltà di economia e commercio - per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di magistero	1
UNIVERSITA' DI NAPOLI	
Facoltà di medicina e chirurgia - per il raddoppiamento della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni	1
UNIVERSITA' DI PADOVA	
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di economia e commercio - per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica	1
Facoltà di medicina e chirurgia - per il raddoppiamento della cattedra di clinica ostetrica e ginecologia	1
UNIVERSITA' DI PALERMO	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITA' DI PAVIA	
Facoltà di medicina e chirurgia - per il raddoppiamento della cattedra di igiene	1
UNIVERSITA' DI ROMA	
Facoltà di magistero	1
Per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura francese	1
UNIVERSITA' DI SASSARI	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
UNIVERSITA' DI TORINO	
Facoltà di magistero - per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia	1
Facoltà di farmacia	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 153. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967.

Nomina di un membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè alla attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso e con il quale all'art. 2 si faceva riserva di nominare, tra i membri esperti del consesso stesso il rappresentante dell'Unione delle provincie d'Italia non appena detto Ente avrebbe provveduto a designare la terna di cui al punto *t*) dell'art. 2 della citata legge n. 1460, e successive modificazioni;

Vista la lettera del 25 luglio 1967, n. 4344, con la quale l'Unione delle provincie d'Italia ha designato la terna di cui al punto *t*) dell'art. 2 della predetta legge n. 1460;

Ritenuta la necessità di provvedere, a scioglimento della riserva di cui all'art. 2 del proprio decreto 29 mar-

zo 1966, alla nomina quale membro esperto del predetto Consiglio superiore in rappresentanza dell'Unione delle provincie d'Italia, del prof. Cesare Valle ed all'assegnazione dello stesso alle sezioni prima e sesta di detto Consesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A scioglimento della riserva di cui all'art. 2 del proprio decreto 29 marzo 1966, citato nelle premesse, il prof. Cesare Valle è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza della Unione delle provincie d'Italia ed è assegnato alle sezioni prima e sesta del suddetto consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1967
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 76

(11694)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1967.

Revoca delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Jesolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 gennaio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeirale 25 maggio 1965, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale dipendente da aziende alberghiere dell'intera provincia di Venezia;

Considerato che il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Jesolo viene retribuito in misura fissa;

Ritenuto, pertanto, non più applicabile ai fini suddetti le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Jesolo;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari ed in conformità del parere espresso dal Comitato medesimo;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 maggio 1965, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia, cessa di avere efficacia per quanto riguarda il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Jesolo a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Roma, addì 15 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(11697)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cariomix », della ditta U.S.A.R. di Aprilia (Latina). (Decreto di revoca n. 4097/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 luglio 1964, con il quale sono state registrate ai numeri 11.449 e 11.449/*A* le preparazioni collirio e pomata della specialità medicinale denominata « Cariomix », a nome della ditta U.S. A.R., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense, km. 19,900, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere espresso in data 26 settembre 1966 dalla Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali che, sulla base della segnalazione n. 36 del 25 gennaio 1965 dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale i prodotti a base di xenalamina si sono dimostrati all'uso nocivi, propone la revoca della registrazione delle specialità medicinali per uso generale e topico a base di xenalamina, in considerazione delle larghe riserve esistenti sulla tollerabilità e la mancanza di significativa efficacia terapeutica.

Visto il parere espresso in data 22 aprile 1967 dal Consiglio superiore di sanità che propone la revoca delle specialità medicinali a base di xenalamina;

Ritenuto che la specialità medicinale predetta, esaminata per il prescritto parere dal Consiglio superiore di sanità, nella citata seduta del 22 aprile 1967, è a base di xenalamina, per cui a norma dell'art. 27, n. 1 e n. 2 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, si deve procedere alla revoca della registrazione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cariomix », nelle forme di preparazione collirio e pomata, registrate, rispettivamente, ai numeri 11.449 e 11.449/*A* in data 21 luglio 1964, a nome della ditta U.S.A.R. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense, km. 19,900.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Latina è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11590)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Rubrotard », della ditta Ledig di Salerno. (Decreto di revoca n. 4102/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 dicembre 1964, con il quale è stata registrata ai numeri 18.426 e 28.426/*A*, la specialità medicinale denominata « Rubrotard », rispettivamente, nelle forme di preparazione fiale liofilizzate da mcg. 500 e fiale liofilizzate da mcg. 1000, a nome della ditta Società collettiva farmaceutici « Ledig » del dottor C. di Gaeta e C., con sede in Salerno, via G. Papio, 20, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, il predetto ha avuto esito non favorevole, per i seguenti dati analitici ottenuti:

a) fiale di liofilizzato da mcg. 500:

cianocobalamina non combinata solubile: trovato mcg 400;

cianocobalamina in forma di complesso zinco - tannico insolubile:

trovato mcg. 87 (dichiarato mcg. 500) pari al 17,4 per cento del dichiarato insolubile;

cianocobalamina totale:

trovato mcg. 487 pari al 97,4 % del dichiarato totale;

b) fiale di liofilizzato da mcg. 1000:

cianocobalamina non combinata idrosolubile: trovato mcg. 975 (dichiarato mcg. 500) pari al 195 % del dichiarato;

cianocobalamina in forma di complesso zinco-tannico insolubile:

praticamente assente;

cianocobalamina totale:

trovato mcg. 975 (dichiarato mcg. 1000) pari al 97,5 % del dichiarato totale.

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rubrotard » (fiale liofilizzate da mcg. 500 e mcg. 1000) registrate, rispettivamente ai numeri 18.426 e 18.426/*A* con decreto in data 28 dicembre 1964, a nome della ditta Società collettiva farmaceutici « Ledig » del dott. C. di Gaeta e C., con sede in Salerno.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Salerno è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11595)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria confetti della specialità medicinale « Spartofam » della ditta O.F.A.M. di Crotone (Catanzaro). (Decreto di revoca n. 4101/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 ottobre 1960, con il quale è stata registrata al n. 16928/*A* la categoria confetti 20 della specialità medicinale denominata « Spartofam », a nome della ditta O.F.A.M. - Opera Farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati, nel corso di una ispezione all'officina farmaceutica della ditta suindicata, dal magazzino dei prodotti finiti pronti per la vendita, il predetto ha avuto esito non favorevole, in quanto il contenuto di adenosin-5-trifosfato sodico è risultato il 56 % del dichiarato

(dichiarato mg. 5; trovato mg. 2,8) e quello di aspartato di magnesio l'85 % del dichiarato (dichiarato mg. 250; trovato mg. 213);

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria confetti della specialità medicinale denominata « Spartofam », registrata al n. 16.928/*A* con decreto in data 25 ottobre 1960, a nome della ditta O.F.A.M. - Opera Farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Catanzaro è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11593)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 26 del 14 gennaio 1966, con il quale l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di proporre la classificazione tra le provinciali della strada « Porchia-Maliscia-Carassai » con inizio alla progressiva km. 28+780 della Cuprense e termine allo innesto con la strada provinciale Cossignano-Carassai alla progressiva km. 5+630;

Visto il voto n. 1357 del 19 settembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di km. 8+500 può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Porchia-Maliscia-Carassai » con inizio alla progressiva chilometri 28+780 della Cuprense e termine all'innesto con la strada provinciale Cossignano-Carassai alla progressiva km. 5+630, della lunghezza complessiva di km. 8+500, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11564)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 0,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11559)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli.

Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 3 novembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(11560)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il Consorzio di bonifica di San Michele al Tagliamento ha chiesto la classificazione di alcuné strade di bonifica fra le quali quella denominata « Cavrato-Bevazzana »: dalla strada provinciale San Michele al Tagliamento-Bibione in località Cornelia alla stessa provinciale in località Bevazzana, della lunghezza di chilometri 18+015;

Visto il voto n. 395 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 marzo 1965, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione fra le comunali della strada in parola;

Vista la delibera in data 26 luglio 1966, n. 20, con la quale il comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) ha, fra l'altro, espresso parere favorevole alla classificazione fra le comunali della strada di che trattasi;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « Cavrato-Bevazzana »: dalla strada provinciale San Michele al Tagliamento-Bibione in località Cornelia alla stessa provinciale in località Bevazzana, della lunghezza di km. 18+015, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11693)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 10 novembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(11869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del tronco del fiume Era compreso tra la Pescaia della cartiera Baschieri e la confluente del torrente Roglio.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 27 settembre 1967, n. 23, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1967, al registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 348, sono state classificate in 3ª categoria le opere di difesa del tronco del fiume Era, compreso tra la Pescaia della cartiera Baschieri e la confluenza del torrente Roglio per km. 7800 in prosecuzione del tratto terminale presso la foce in Arno.

(11614)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 144.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12024)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12025)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Aquara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.837.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12026)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Monteiasi (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.503.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12027)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.106.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12028)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.973.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12029)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.495.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12030)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Spoltore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.114.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12031)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.083.341, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12032)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.559.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12034)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.362.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12035)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.533.074 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12036)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.221.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12037)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.984.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12038)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Subbiano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.994.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12039)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Teverola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.715.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12040)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.395.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12041)

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.468.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12042)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Postiglione (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.931.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12043)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.747.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12044)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.818.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12045)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.838.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12046)

Autorizzazione al comune di S. Marzano di S. Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.775.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12047)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.067.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12048)

Autorizzazione al comune di Sermoneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Sermoneta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.687.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12049)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.884.130, per la coperutra del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12050)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo ne Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Castelnuovo ne Monti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.202.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12053)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12051)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.642.067, per la copertura del disavanzo economico del.bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12057)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.020.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 22 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,89	623,40	623,50	623,48	623,40	—	623,40	623,48	623,46	623,65
$ Can.	580,14	580 —	579,75	580,30	580,10	—	580,10	580,30	580,60	580.75
Fr. Sv.	144,30	144,47	144,48	144,465	144,35	—	144,49	144,465	144,47	144,42
Kr. D.	83,50	83,80	83,82	83,80	82,50	—	83,45	83,80	83,80	83,50
Kr. N.	87 —	87,05	87,30	87,20	87,05	—	87,31	87,20	87,95	87 —
Kr. Sv.	120,33	120,50	120,48	120,46	120,20	—	120,50	120,46	120,45	120,40
Fol.	173,09	173,30	173,3050	173,32	173,20	—	173,30	173,32	173,25	173,30
Fr. B.	12,55	12,57	12,5650	12,55875	12,5575	—	12,565	12,55875	12,57	12,57
Franco francese	127 —	126,89	126,99	127 —	126,95	—	126,97	127 —	127,05	126,95
Lst.	1510,24	1508,60	1510 —	1509,25	1509 —	—	1508,85	1509,25	1512 —	1509 —
Dm. occ.	156,23	156,25	156,36	156,365	156,30	—	156,31	156,365	156,26	156,28
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,1250	24,1175	24 —	—	24,12	24,1175	24,11	24,11
Escudo Port.	21,57	21,56	21,59	21,56	21,50	—	21,63	11,56	21,56	21,56
Peseta Sp.	8,90	8,96	8,95	8,96	8,75	—	8,9525	8,96	8,96	8,95

Media dei titoli del 22 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1967

1 Dollaro USA	623,44
1 Dollaro canadese	580,20
1 Franco svizzero	144,477
1 Corona danese	83,625
1 Corona norvegese	87,255
1 Corona svedese	120,48
1 Fiorino olandese	173,31
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	126,985
1 Lira sterlina	1509,05
1 Marco germanico	156,337
1 Scellino austriaco	24,119
1 Escudo Port.	21,595
1 Peseta Sp.	8,956

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 30ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinario emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1903.

Si notifica che, nelle operazioni eseguite nell'anno 1967, sono state estratte le sottoindicate cartelle di credito comunale e provinciale 4,50 % ordinario:

UNITARIE:

0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 1136, 1137, 1138, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2287, 2288, 2289, 2290, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2821, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3226, 3227.

QUINTUPLE:

0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0898, 0899, 0900, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 1290, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1969, 1970, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3662, 3663, 3664, 3665.

DECUPLE:

0145, 0146, 0147, 0157, 0158, 0159, 0307, 0308, 0309, 0313, 0314, 0315, 0400, 0401, 0402, 0613, 0614, 0615, 0691, 0692, 0693, 1099, 1100, 1101, 1690, 1691, 1692, 1708, 1709, 1710, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1815, 1816, 1817, 2025, 2026, 2027, 2082, 2083, 2084, 2166, 2167, 2168, 2616, 2617, 2618, 2745, 2746, 2747, 2799, 2800, 2952, 2953, 2954, 3090, 3091, 3092, 3543, 3544, 3545, 3624, 3744, 3745, 3746.

VENTUPLE:

0043, 0044, 0407, 0408, 0615, 0616, 0663, 0664, 0693, 0694, 0923, 0924, 0947, 0948, 0981, 0982, 1037, 1038, 1051, 1052, 1099, 1100, 1357, 1358, 1375, 1376, 1389, 1390, 1511, 1512, 1561, 1562, 1607, 1608, 1791, 1792, 1849, 1850, 1863, 1864, 1937, 1938, 2025, 2026, 2130, 2219, 2220, 2435, 2436, 2465, 2466, 2569, 2570, 2819, 2820, 2875, 2876, 3317, 3318, 3358, 3385, 3386, 3467, 3468, 3557, 3558.

CINQUANTUPLE:

0062, 0095, 0133, 0139, 0251, 0283, 0304, 0316, 0342, 0364, 0441, 0482, 0489, 0512, 0587, 0652, 0744, 0778, 0833, 0878, 0978, 0980, 1064, 1073, 1086, 1193, 1242, 1283, 1301, 1311, 1324, 1338, 1551, 1595, 1655, 1762, 1813, 1947, 1955, 1960, 1975, 1991, 2071, 2267, 2310, 2352, 2439, 2463, 2501, 2525, 2600, 2611, 2645, 2710, 2717, 2866, 2917, 2930, 2981, 3093, 3099, 3123, 3173, 3234, 3245.

Le cartelle sopraindicate cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1967.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1968 su domanda in carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa direzione generale, via Goito n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma od a mezzo delle direzioni provinciali del tesoro se risiedono nelle altre provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le sezioni della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il direttore generale: CACCIA

(12112)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Aso, con sede in Pedaso (Ascoli Piceno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 15083 in data 7 novembre 1967, sono state approvate modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Aso, con sede in Pedaso (Ascoli Piceno), deliberate dal Consiglio dei delegati in data 24 agosto 1967.

(11679)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 15030 in data 7 novembre 1967, sono state approvate, alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno), deliberate dalla deputazione amministrativa in data 19 aprile 1967 e dal Consiglio dei delegati in data 26 agosto 1967.

(11680)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, con sede in Mantova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14352 in data 7 novembre 1967, sono state approvate, modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, con sede in Mantova, deliberate dal Consiglio dei delegati in data 8 giugno 1967.

(11681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «diritto commerciale» presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12111)

Vacanza della cattedra di «selvicoltura 1ª» (ecologia e selvicoltura generale) presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di «selvicoltura 1ª» (ecologia e selvicoltura generale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12110)

Vacanza della seconda cattedra di «storia dell'arte e storia e stili dell'architettura» presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di «storia dell'arte e storia e stili dell'architettura», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12135)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° maggio 1967-31 maggio 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° *maggio* 1967 *al* 14 *maggio* 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.490	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38 547	16.272	32.314	13.078	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 15 *maggio* 1967 *al* 21 *maggio* 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.490	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (b)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10 409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato	10 409	zero	14 278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38 547	16 272	32.314	13.078	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 22 maggio 1967 al 28 maggio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.933	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10 03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10 04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10 05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10 07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10 07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10 07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38.547	16.272	32.314	13.078	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 29 maggio 1967 al 31 maggio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.541	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38.547	16.272	32.314	13.078	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, oce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° maggio 1967-31 maggio 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 1/2-5-1967		Giorno 3-5-1967		Giorni 4/8-5-1967		Giorni 9/10-5-1967		Giorno 11-5-1967		Giorno 12-5-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.031	33.344	34.031	33.344	34.031	33.344	34.031	33.344	34.031	33.344	34.031	33.344
ex 10.01	Grano duro	47.181	46.494	47.181	46.494	47.744	47.057	47.744	47.057	47.744	47.057	47.744	47.057
10.02	Segala	24.606	23.919	24.606	23.919	24.606	23.919	23.888	23.201	23.419	22.732	23.419	22.732
10.03	Orzo	4.469	3.782	5.188	4.501	5.188	4.501	5.188	4.501	5.188	4.501	5.188	4.501
10.04	Avena	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519
10.05	Granturco (mais)	8.188 (a)	7.501 (a)	8.188 (a)	7.501 (a)	8.188 (a)	7.501 (a)	8.188 (a)	7.501 (a)	8.563 (a)	7.876 (a)	8.563 (a)	7.876 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.181	2.494	3.181	2.494	3.181	2.494	3.963	3.276	3.963	3.276	3.963	3.276
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.844	6.157	6.844	6.157	6.844	6.157	5.806	5.119	5.806	5.119	5.806	5.119
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	51.389	43.577	51.389	43.577	51.389	43.577
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	51.389	43.577	51.389	43.577	51.389	43.577
ex 11.01-C	Farina di segala	38.471	30.659	37.990	30.178	37.990	30.178	37.990	30.178	37.990	30.178	37.990	30.178
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	- di grano tenero	44.889	37.077	44.889	37.077	44.889	37.077	47.871	40.059	47.871	40.059	47.871	40.059
	- di grano duro	75.902	68.090	75.902	68.090	75.902	68.090	75.902	68.090	75.902	68.090	75.902	68.090

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 13/16-5-1967		Giorno 17-5-1967		Giorno 18-5-1967		Giorno 19-5-1967		Giorni 20/22-5-1967		Giorno 23-5-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.031	33.344	34.031	33.344	34.031	33.344	34.500	33.813	34.500	33.813	34.500	33.813
ex 10.01	Grano duro	47.744	47.057	47.744	47.057	47.744	47.057	47.744	47.057	47.744	47.057	47.744	47.057
10.02	Segala	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732
10.03	Orzo	5.188	4.501	6.156	5.469	6.156	5.469	6.156	5.469	6.156	5.469	6.156	5.469
10.04	Avena	7.206	6.519	7.831	7.144	7.831	7.144	7.831	7.144	7.831	7.144	7.831	7.144
10.05	Granturco (mais)	8.563 (*a*)	7.876 (*a*)	8.563 (*a*)	7.876 (*a*)	9.000 (*a*)	8.313 (*a*)	9.000 (*a*)	8.313 (*a*)	9.000 (*a*)	8.313 (*a*)	9.000 (*a*)	8.313 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.963	3.276	4.588	3.901	4.588	3.901	4.588	3.901	4.588	3.901	4.588	3.901
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.806	5.119	5.806	5.119	5.806	5.119	5.806	5.119	6.275	5.588	6.275	5.588
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.389	43.577	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.389	43.577	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
ex 11.01-C	Farina di segala	37.071	29.259	37.071	29.259	37.071	29.259	37.071	29.259	37.071	29.259	37.071	29.259
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	- di grano tenero	47.871	40.059	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090
	- di grano duro	75.902	68.090	75.902	68.090	75.902	68.090	75.902	68.090	75.902	68.090	75.902	68.090

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 24-5-1967		Giorno 25-5-1967		Giorno 26-5-1967		Giorni 27/29-5-1967		Giorno 30-5-1967		Giorno 31-5-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.500	33.813	34.500	33.813	34.500	33.813	34.500	33.813	34.500	33.813	34.500	33.813
ex 10.01	Grano duro	47.744	47.057	47.744	47.057	46.963	46.276	46.963	46.276	46.494	45.807	46.494	45.807
10.02	Segala	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732
10.03	Orzo	6.156	5.469	5.531	4.844	5.531	4.844	5.531	4.844	5.531	4.844	5.531	4.844
10.04	Avena	7.831	7.144	7.831	7.144	7.050	6.363	7.050	6.363	7.050	6.363	7.050	6.363
10.05	Granturco (mais)	9.000 (*a*)	8.313 (*a*)	8.313 (*a*)	7.626 (*a*)	7.563 (*a*)	6.876 (*a*)	7.563 (*a*)	6.876 (*a*)	7.563 (*a*)	6.876 (*a*)	7.938 (*a*)	7.251 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.119	3.432	4.119	3.432	4.119	3.432	4.119	3.432	4.119	3.432	3.025	2.338
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.275	5.588	5.494	4.807	6.119	5.432	6.119	5.432	6.119	5.432	6.119	5.432
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
ex 11.01-C	Farina di segala	37.071	29.259	36.459	28.647	36.459	28.647	37.334	29.522	36.634	28.822	36.634	28.822
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	- di grano tenero	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090
	- di grano duro	75.902	68.090	75.902	68.090	74.934	67.122	74.934	67.122	74.209	66.397	74.209	66.397

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

AVVERTENZA

In dipendenza dell'intervenuta variazione dell'inizio della campagna di commercializzazione per i cereali « sorgo e durra », stabilito con decorrenza 1° luglio 1966, i prelievi relativi al periodo dal 1° luglio 1966 al 30 settembre 1966 per il sorgo e la durra, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 246 del 3 ottobre 1966 (pagine nn. 4991, 4992 e 4993), n. 268 del 27 novembre 1966 (pagine nn. 5487, 5488, 5489 e 5490), e n. 305 del 3 dicembre 1966 (pagine nn 6191, 6192, 6193 e 6194), sono sostituiti, limitatamente alle provenienze da Paesi terzi e da Stati membri con restituzione del prelievo, dai prelievi sottoindicati

Per le provenienze comunitarie rimangono invariati, per lo stesso periodo dal 1° luglio 1966 al 30 settembre 1966, i prelievi pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* sopracitate

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 1/4-7-1966		Giorni 5/8-7-1966		Giorni 9/12-7-1966		Giorni 13/19-7-1966		Giorni 20/26-7-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.063	5.376	6.563	5.876	7.125	6.438	6.625	5.938	5.469	4.782

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 27-7/11-8-1966		Giorni 12/16-8-1966		Giorni 17-23-8-1966		Giorni 24-8/13-9-1966		Giorni 14/30-9-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.969	5.282	5.500	4.813	4.906	4.219	4.406	3.719	4.906	4.219

(7406)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di aiuto ricercatore (ex coeff. 309) per titoli ed esami nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
Vista la legge 18 marzo 1963, n. 377;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di aiuto ricercatore (ex coeff. 309) per titoli ed esami nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.

Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso in uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) laurea in fisica;
b) laurea in fisica matematica;
c) laurea in scienze geologiche;
d) laurea in scienze naturali;
e) laurea in chimica o ingegneria.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, prove vertenti sul sottoindicato programma. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere, così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso.

Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25% del totale dei punti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta; la prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quello del voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

Programma

1) Caratteri fisici della terra.
Densità
Temperature interne.
Età.

2) Gravità terrestre.
Forma della terra.
Misura assoluta e relativa dei valori dell'accelerazione di gravità.
Bilancia di Eotvos.
Composizione e densità dell'aria in prossimità del suolo.
Composizione e densità dell'acqua di mare.
Correzioni: di deriva, topografica di altezza, d'attrazione.
Anomalie della gravità.
Isostasia.

3) Deformazioni superficiali della Terra.
Crosta terrestre.
Moti della crosta terrestre.
Correnti magmatiche.
Geosinclinali.
Moti orogenici ed epirogenici.
Cause ed energie dei sismi.
Movimenti periodici terrestri. Spostamento del polo.
Deformazioni dovute all'attrazione degli astri.
Forze generatrici delle maree.
Maree oceaniche.
Maree del Mar Mediterraneo.
Maree solide.
Deviazione della verticale.
Modulo di rigidità della Terra.

4) Aspetti fondamentali del vulcanismo.
Distribuzione geografica delle aree vulcaniche e sismiche.
Vulcanismo italiano.
Focolari vulcanici.
Processi di differenziazione magmatica.
Classificazione dei magmi.
Temperature dei magmi.
Viscosità dei magmi.
Energie eruttive.
Vari tipi di attività vulcanica.
Caratteristiche morfologiche ed edilizi vulcanici.
Esalazioni vulcaniche.
Fenomeni posteruttivi e pseudoeruttivi.

5) Sismologia.
Forze.
Deformazioni.
Equazioni dell'equilibrio e del moto.
Propagazione per onde.
Onde sinusoidali.
Onde piane e sferiche.
Onde superficiali del Rayleygh.
Apparecchi sismici e relative teorie.
Riflessione e rifrazione delle onde.
Onde del Love.
Dispersione delle onde del Love e del Rayleygh.
Linee e curve dromocrone.
Deduzione della profondità ipocentrale.
Natura del mezzo attraversato.
Spessore degli strati.
Stratificazione della crosta.
Equazione del raggio sismico.
Variazione della velocità delle onde sismiche con la profondità.
Condizioni e strutture dell'interno della terra.

6) Elettricità atmosferica.
Ionizzazione dell'aria.
Conducibilità.
Mobilità.
Azione Ionizzanti.
Equilibrio ionico.
Densità elettrica superficiale.
Gradiente del potenziale.
Carica spaziale.
Correnti di conduzione e di convenzione in tempo sereno.
Campo elettrico per tempo non sereno.
Carica elettrica negativa della terra.
Distribuzione delle cariche elettriche nei temporali.

2) Campo magnetico terrestre.
Elementi del campo magnetico terrestre e relative variazioni sulla superficie della terra.
Misure magnetiche assolute e relative.
Campo magnetico terrestre: regolare ed irregolare.
Campo privo di potenziale.
Parte esterna del campo magnetico terrestre.
Variazione magnetica secolare.
Causa del magnetismo terrestre.
Variazioni del campo normali e nel corso di perturbazioni e relative analisi.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle vigenti disposizioni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato il 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego cui si riferisce il presente concorso.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio, e le lingue straniere delle quali abbiano conoscenza;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, o da un notaio.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dai titoli che gli aspiranti ritengono utile presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 10 del presente decreto, ad avere la precedenza e la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400;

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato, nell'impiego cui si riferisce il presente decreto. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400;

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio civile, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o pervenute al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione uni-

versitaria, Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4, di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 10 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine previsto dall'art. 5 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, e composta dal direttore dell'Osservatorio vesuviano, che la presiede, e di quattro membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale. A parità di merito, saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza a favore dei candidati che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi vigenti.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano, per il concorso, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati nella qualifica di aiuto ricercatore per un anno solare, e su proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi potranno conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio.

L'aiuto ricercatore nominato stabile, conseguirà la qualifica di ricercatore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1967

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1967
Registro n. 75, *foglio n.* 253

(10842)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano (Pesaro Urbino).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 ottobre 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano (Pesaro Urbino);

Visto il decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano, nell'ordine appresso indicato:

1. Alagna dott. Gaetano . . . punti 86,75 su 132
2. Mancinelli dott. Oliviero . . . » 86,55 »
3. Gracili dott. Rino . . . . » 82,50 »
4. Grimaldi Sisto Antonio . . . » 79,52 »
5. Montefusco dott. Gerardo . . . » 79 — »
6. Caruso dott. Antonio . . . » 78,58 »
7. Mistrangelo dott. Pio . . . » 77,60 »
8. Ferruzza dott. Antonino . . . » 77,57 »
9. Campese dott. Dario . . . . » 77,27 »
10. Dell'Isola dott. Erasmo . . . » 76,43 »
11. Bortolan dott. Mariano . . . » 76,28 »
12. Fuscà dott. Cesare . . . . » 75,78 »
13. Latrofa dott. Antonio . . . » 75,65 »
14. Fedele dott. Antonino . . . . » 75,50 »
15. Camato dott. Michele . . . . » 75,48 »
16. Rocchi dott. Carlo . . . . » 75,36 »
17. Calistri dott. Umberto . . . . » 75,22 »
18. Coverlizza dott. Mario . . . . » 74,72 »
19. De Palma dott. Luigi . . . . » 73,90 »
20. Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 73 — »
21. Barcia dott. Carmelo . . . . » 73 — »
22. Cacciotti Sergio . . . . . » 71,58 »
23. Fiora dott. Sergio . . . . » 71,56 »
24. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 70,96 »
25. Bonini Celso . . . . . » 69,95 »
26. Mastrangelo Domenico . . . . » 69,80 »
27. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 68,57 »
28. Marcozzi Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 68 — »
29. Bernardi Celio . . . . . » 68 — »
30. Facondi Giovanni . . . . » 67,74 »
31. Tricomi Quintino . . . . . » 67,50 »
32. Gasponi Vittorio . . . . » 67,10 »
33. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 66,92 »
34. Bartolomei Adelmo . . . . » 66,87 »
35. Salani dott. Aroldo . . . . » 66,63 »
36. Caselgrandi Felice . . . . . » 66,50 »
37. Pastore dott. Ettore . . . . » 65,81 »
38. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 65,64 »
39. Trapani Leopoldo . . . . . » 65,53 »
40. Flacco Fioravante . . . . . » 64,24 »
41. Vitale Francesco. . . . . . » 63,83 »
42. Pellei Athos . . . . . . » 63,66 »
43. Fabbiani dott. Grazioso . . . » 63,28 »
44. Pulli dott. Italo Rosario . . . . » 62,40 »
45. Salerno dott. Vincenzo . . . » 62,23 »
46. Dedoni dott. Livio . . . . » 60,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11789)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentasei posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragionaria), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentasei posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 25 luglio 1967, avranno luogo in Roma, nel salone delle fontane (ex salone del plastico) del palazzo degli uffici dell'ente E.U.R., piazzale dell'Agricoltura, nei giorni 5 e 6 dicembre 1967, con inizio alle ore 8.

(12143)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2383 del 23 novembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti al 23 novembre 1966, in provincia di Pisa;

Visto il proprio decreto n. 2183 del 7 luglio 1967, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 3151 del 22 settembre 1967, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Gnesi Antonio	punti	66,299	su 120
2. Muller Marcello	»	64,720	»
3. Allegrini Lamberto	»	61,968	»
4. Cagnacci Marcello	»	60,087	»
5. Rognini Alvaro	»	58,577	»
6. Convalle Enrico	»	57,303	»
7. Bacci Pierantonio	»	56,080	»
8. Giorgi Pier Luigi	»	55,360	»
9. Galgani Galileo	»	53,566	»
10. Resta Marco	»	53,230	»
11. Marvasi Tommaso	»	51,418	»
12. Baldacci Giovanni	»	50,085	»
13. Biscotti Tommaso	»	49,625	»
14. D'Avino Ugo	»	44,936	»
15. Cerati Ezio	»	42,705	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'Ufficio, della prefettura di Pisa e dei cinque Comuni interessati.

Pisa, addì 31 ottobre 1967

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2383 del 23 novembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti, al 23 novembre 1966, in provincia di Pisa, nei comuni di Pisa: condotta di Marina di Pisa; Cascina, 1ª condotta; Peccioli, condotta Legoli-Libbiano; Palaia, condotta di Forcoli e di Montefoscoli;

Visto il proprio decreto n. 3711/1 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso predetto;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza nelle domande dei singoli candidati;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Gnesi Antonio: Marina di Pisa;
Muller Marcello: Cascina 1ª condotta;
Allegrini Lamberto: Legoli-Libbiano;
Cagnacci Marcello: Forcoli;
Rognini Alvaro: Montefoscoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 31 ottobre 1967

Il medico provinciale: TURSI

(11671)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Errata-corrige

Nel decreto 3 novembre 1967, concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Lucca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 novembre 1967, il nominativo del componente « Lotti dott.ssa Annapaola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità; » è rettificato in « Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico del Ministero della sanità ».

(12251)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.